

## **AVVISO**

# MISURE RESTRITTIVE ALL'IMPORT E ALL'EXPORT IN RISPOSTA ALL'ANNESSIONE ILLEGALE DELLA CRIMEA E SEBASTOPOLI

Roma, 1 dicembre 2022 – Con Regolamento del Consiglio (UE) n. 692/2014 del 23 luglio 2014, modificato dal Regolamento (UE) 2022/2014, sono state introdotte delle misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.

Le suddette misure, già in vigore dal 2014, erano state precedentemente inserite in TARIC mediante indicazione delle stesse, in forma testuale, con le note di cui ai codici N701 e TN702 che, come noto, non rilevano al momento dell'acquisizione a sistema della dichiarazione doganale.

I competenti Servizi della Commissione europea, sentiti gli Stati membri, hanno comunicato che con decorrenza 1º dicembre le misure saranno integrate in TARIC con la creazione di nuovi codici di certificato la cui mancata indicazione impedirà l'acquisizione della dichiarazione doganale.

## **DIVIETI ALL'ESPORTAZIONE**

L'art 2ter del Regolamento 692/2014 stabilisce che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencate nell'allegato II se destinati alle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli oppure all'utilizzo in tali territori. In particolare trattasi di beni e tecnologie utilizzate nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, energia, esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

#### **DEROGHE**

Il divieto di esportazione non si applica quando:

- a) non sussistono fondati motivi per ritenere che le merci debbano essere utilizzate in Crimea o Sebastopoli;
- b) sussista un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti in relazione ai beni e tecnologie di cui all'art. 2 ter, par.1 a condizione che siano:
  - 1) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari;
  - 2) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali etc.;
  - 3) apparecchi o attrezzature per uso medico;

- 4) necessari per la prevenzione o mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti o sull'ambiente.
- c) nelle circostanze di cui al punto b), in casi di emergenza debitamente giustificati, l'operazione è possibile senza autorizzazione purché l'esportatore informi l'autorità competente entro 5 giorni dalla data di avvenuta esportazione, precisando i motivi per cui la stessa sia avvenuta senza autorizzazione preventiva.

Come già specificato nelle precedenti comunicazioni di analogo tenore, in deroga al suddetto divieto, è possibile effettuare l'esportazione indicando, nell'apposito campo di testo della dichiarazione doganale, i codici documento di cui alla tabella 1 riportata di seguito.

Progr.	Codice	Descrizione	Osservazioni
	certificato		
1	Y997	Merci non originarie della Crimea o Sebastopoli o non ivi destinate (art. 2.a e 2ter.1 del Reg. UE 692/2014)	Vale all'import e all'export
2	Y998	Merci per le quali non sussistano ragionevoli motivi per stabilire che debbano essere utilizzate in Crimea o Sebastopoli (art. 2ter comma 3)	
3	X802	Autorizzazione all'esportazione in virtù dei punti 1 e 3 dell'art.2 sexies del Reg. UE 692/2014	

Tahella 1

### DIVIETI ALL'IMPORTAZIONE

L'art. 2 del Regolamento 692/2014 stabilisce che è vietato importare nell'Unione Europea merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.

#### **DEROGHE**

Il divieto di importazione non si applica qualora le merci originarie della Crimea o di Sebastopoli siano state presentate all'esame delle autorità ucraine e siano state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale.

In tali casi, al fine dell'attestazione di origine ucraina, può essere presentato per le importazioni delle merci, oltre al certificato di circolazione EUR1, codice N954, anche il certificato di circolazione EUR-MED, codice U045.

Come già precisato sopra, è possibile effettuare l'importazione indicando, nell'apposito campo di testo della dichiarazione doganale, i codici documento di cui alla tabella 2 riportata di seguito.

Prog.	Codice certificato	Descrizione	Osservazione
1	Y997	Merci non originarie della Crimea o Sebastopoli o non ivi destinate (art. 2.a e 2ter.1 del Reg. UE 692/2014)	*
2	N954	Certificato di circolazione delle merci EUR.1 (art.3 punto b) del Reg. UE 692/2014)	importazione non si
3	U045	Certificato di circolazione delle merci EUR-MED	Il divieto di importazione non si applica in presenza di un certificato di origine preferenziale UA

Tabella 2

Per maggiori informazioni si fa rinvio alla lettura del Regolamento (UE) 692/2014, disponibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0692-20221006&qid=1669368019958&from=IT